



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

Delibera n. **352** del Consiglio di Amministrazione del **22 novembre 2024**

**OGGETTO: Concessione del servizio di fotocopiatrice e stampa per il periodo 1° dicembre 2016 – 30 novembre 2021 con opzione di rinnovo per tre anni. CIG 66375664BD – CIG derivato 8985768A53. Proroga tecnica**

N. o.d.g.: **13/02**

Rep. n. **352/2024**

Prot. n.  
**128077/2024**

UOR: **UFFICIO APPALTI,  
FORNITURE E SERVIZI**

| Nominativo           | F | C | A | A<br>s |
|----------------------|---|---|---|--------|
| Pierro Maria         | X |   |   |        |
| Piarulli Umberto     | X |   |   |        |
| Campanelli Giampiero | X |   |   |        |
| Acquati Francesco    | X |   |   |        |
| Lopez Lucia          | X |   |   |        |

| Nominativo        | F | C | A | As |
|-------------------|---|---|---|----|
| Pellicanò Cecilia | X |   |   |    |
| Caramella Sara    | X |   |   |    |
| Ramella Riccardo  |   |   |   | X  |
| Fedi Fabio        | X |   |   |    |
| Sassi Giuseppe    | X |   |   |    |

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- il Sistema Bibliotecario fornisce agli utenti dell'Ateneo il servizio di fotocopiatrice self-service dal 2004 mediante concessione del servizio di fotocopia e stampa a società in outsourcing che si occupano della fornitura completa dalla gestione e manutenzione delle macchine, dell'erogazione delle tessere e relativi trattamenti di cassa;

Richiamati:

- il DDG del 30 dicembre 2015, n. 1152, con il quale la dott.ssa Alessandra Bezzi è stata nominata responsabile unico del procedimento per l'affidamento in concessione del servizio di fotocopiatrice e stampa per il periodo 1° dicembre 2016 – 30 novembre 2021 con opzione di rinnovo per tre anni, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, n. 62, con la quale è stato approvato l'espletamento di una procedura, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento in concessione del servizio di fotocopiatrice e stampa per il periodo 1° dicembre 2016 – 30 novembre 2021 con opzione di rinnovo per tre anni, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il contratto di concessione Rep. 113/2016 stipulato in data 14 settembre 2016 con la società Microrex srl - P.IVA 08246480159 - con sede legale in via Adda, 22 - 20089 Rozzano (MI), aggiudicataria dei servizi di fotocopia e stampa (monocromatiche e a colori in formato A4 e A3) e di scansione servizio, per il periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2021 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni. per un valore complessivo stimato pari a € 131.100,00 oltre IVA;



Delibera n. **352** del Consiglio di Amministrazione del **22 novembre 2024**

- 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 16 dicembre 2020, n. 251, con la quale è stata approvata l'opzione di rinnovo della concessione per ulteriori tre anni;
  - la nota prot. n. 115900 del 18 novembre 2021, con la quale è stata esercitata l'opzione di rinnovo per il periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2024 – CIG derivato 8985768A53;

Atteso che il contratto di concessione termina la sua efficacia il 30 novembre 2024 ed è necessario assicurare continuità di erogazione del servizio per non causare danno alle esigenze di studio e di ricerca dell'utenza universitaria.

Visto l'art. 5 dell'Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023, che prevede: "Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi";

Dato atto che nello scorso mese di agosto è stato avviato il processo di revisione della qualificazione dell'Ateneo come stazione appaltante, ai fini dell'abilitazione all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, conclusosi con il riconoscimento, da parte di ANAC, in data 12/11/2024, dell'integrazione della qualificazione per l'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione;

Accertato che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2024, n. 293, è stato approvato, ai sensi dell'art. 187, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l'espletamento di una procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati sulla base di un'indagine di mercato, per l'affidamento in concessione del servizio di fotocopiatrice e stampa per la durata di 9 anni dalla data di stipula del contratto, attraverso il sistema di intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia denominato Sintel, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 per l'importo a base d'asta pari a € 107.243,85 oltre IVA 22% di cui € 3.148,20 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
  - la predetta decisione di contrarre prevedeva l'attivazione della procedura sotto condizione del preventivo ottenimento della qualificazione per l'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione;
  - attualmente è, pertanto, possibile procedere con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, preordinata ad individuare gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art 187 comma 1 del D.Lgs 36/2023;
  - ai sensi del combinato disposto tra l'art 17 comma 3 e l'art 1 comma 1 lett. d ) dell'Allegato I.3 del D.Lgs 36/2023 il termine massimo di conclusione della procedura in
-

Delibera n. **352** del Consiglio di Amministrazione del **22 novembre 2024**

oggetto è fissato in quattro mesi, pertanto, nelle more di individuazione di un nuovo contraente si rende necessario procedere con una proroga tecnica al fine di non interrompere il servizio all'utenza;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." che trova tuttora applicazione per le procedure e i contratti indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare l'art. 125, comma 10, lett. c), che prevede il ricorso all'acquisizione in economia in caso di prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

Richiamati gli orientamenti prevalenti riferiti al contesto normativo sopra richiamato e, in particolare, il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4 novembre 2015, poi confermato nelle Delibere ANAC n. 576 e 591 del 28 luglio 2020, e la giurisprudenza amministrativa (ex multis le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, del 17 gennaio 2018, n. 274, Consiglio di Stato, sez. V, del 29 maggio 2019 n. 3588 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 15 aprile 2024 n. 3403), dalla quale emergono i seguenti presupposti affinché la proroga tecnica sia considerata legittima:

1. la clausola di opzione di proroga tecnica sia già prevista in sede di gara e recepita nel contratto di appalto;
2. la proroga sia adottata dall'Amministrazione prima della scadenza del contratto;
3. sia necessario assicurare la prosecuzione del contratto senza soluzione di continuità nelle more del subentro del nuovo affidatario;
4. la proroga abbia carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro e pertanto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente alla scadenza del contratto;
5. l'Amministrazione non sia responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario e quindi che, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
6. l'Amministrazione preveda l'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'Amministrazione stessa;
7. la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);

Richiamata la relazione del RUP del 23/10/2024, prot. n. 119649 dalla quale si evince la sussistenza dei predetti presupposti, in particolare che:

1. per il contratto in parola la clausola di opzione di proroga tecnica era stata prevista in sede di gara e recepita nel contratto di appalto all'art. 2: "L'eventuale decisione di

Delibera n. **352** del Consiglio di Amministrazione del **22 novembre 2024**

- prorogare o non prorogare il contratto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte del concessionario. Qualora l'Università voglia avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto al concessionario prima della scadenza naturale del contratto o del periodo di rinnovo, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa”;
2. il contratto è in corso di esecuzione e scadrà il prossimo 30 novembre 2024;
  3. si tratta di prestazioni essenziali che non possono essere interrotte senza pregiudicare attività di interesse primario dell'Ateneo quali i servizi di fotocopatura e stampa, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sul diritto d'autore, del patrimonio bibliografico messo a disposizione dell'utenza dalle biblioteche e che pertanto è necessario assicurarne la prosecuzione senza soluzione di continuità nelle more del subentro del nuovo concessionario;
  4. la proroga tecnica è adottata per il tempo strettamente necessario all'attivazione del nuovo contratto di concessione, in particolare si rende necessaria una proroga fino al 31 maggio 2025, sulla base delle seguenti considerazioni:
    - Fase di progettazione: è stata necessaria una complessiva revisione dei servizi, alla luce del mutato contesto di utilizzo dei servizi bibliotecari da parte dell'utenza;
    - Fase di gara: il termine per la conclusione del procedimento di individuazione del contraente è fissato in quattro mesi decorrenti dalla decisione di contrarre ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e fatte salve eventuali sospensioni per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
    - Fase di stipula del contratto e avvio del servizio: l'avvicendamento tra operatore uscente e operatore subentrante dovrà avvenire senza soluzione di continuità e senza impatti sull'utenza;
- La proroga tecnica rappresenta, inoltre, l'unico strumento idoneo ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale all'altro: considerati l'ammontare presunto dei contratti, nonché l'entità e varietà dei servizi in oggetto, gli oneri progettuali e di attivazione di altrettanti contratti ponte della medesima durata della proroga sarebbero pressoché equivalenti a quelli necessari per l'espletamento della procedura del contratto novennale, duplicando di fatto i costi amministrativi ammortizzabili in tale periodo e vanificando gli obiettivi di ottimizzazione sin qui perseguiti;
5. l'Amministrazione non è responsabile dei ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario determinati dal mutato contesto post emergenza epidemiologica, che ha reso indispensabili alcune revisioni, prima inimmaginabili, al capitolato;
  6. per il periodo di proroga tecnica sarà prevista l'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di concessione in essere;
  7. si procederà all'avvio dell'indagine di mercato contestualmente alla proroga tecnica;

Accertato che l'Ateneo non corrisponderà al concessionario alcun compenso, in quanto, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 163/2006, nella concessione di servizi la controprestazione a



Delibera n. **352** del Consiglio di Amministrazione del **22 novembre 2024**

---

favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio attraverso i ricavi incassati direttamente dall'utenza;

Accertato che il valore presunto della proroga tecnica del contratto di concessione rep. 113/A del 7 settembre 2016 "Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di fotocopiatrice e di stampa per gli utenti dell'Università degli Studi dell'Insubria per il periodo 01/12/2016 – 30/11/2021 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni - CIG: 66375664BD" per il periodo 1° dicembre 2024 – 31 maggio 2025 ammonta a € 12.800,00 IVA esclusa;

### **DELIBERA**

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga tecnica del contratto di concessione del servizio di fotocopiatrice e di stampa per gli utenti dell'Università degli Studi dell'Insubria stipulato con l'impresa Microrex srl - P.IVA 08246480159 - con sede legale in via Adda, 22 - 20089 Rozzano (MI) - CIG: 66375664BD CIG derivato 8985768A53 per un ulteriore periodo di sei mesi dal 1° dicembre 2024 al 31 maggio 2025, per un valore stimato di a € 12.800,00 IVA esclusa, quale ammontare presunto dei ricavi incassati direttamente dall'utenza;
  2. di dare atto che ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente e in "Amministrazione Trasparente".
-